Settembre 2026

DECRETO OMNIBUS – WELFARE E FRINGE BENEFIT AUTO

Circolare 15/2026

Riferimenti normativi:
D. Lgs. n. 148/2026

Con la pubblicazione in G.U. del D.Lgs. n. 148/2026 in data 7 agosto 2026 sono state effettuate alcune modifiche in merito alla definizione di "altri familiari" nell'ambito del welfare e alla valorizzazione del fringe benefit auto. Riportiamo di seguito le variazioni previste dal Decreto.

Definizione di altri familiari ai fini del welfare

L'art. 12, comma 4-ter, TUIR, modificato dall'art. 1, D.Lgs. n. 148/2026, prevede che quando le disposizioni fiscali fanno riferimento in modo generico ai soggetti di cui all'art. 12 si considerano, ancorché non spetti una detrazione per carichi di famiglia,

- il coniuge non legalmente ed effettivamente separato,
- i figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi, affiliati o affidati, e i figli conviventi del coniuge deceduto,
- le altre persone elencate nell'art. 433, c.c. (es. genitori, suoceri, generi o nuore).

In caso di riferimento al solo articolo 12 viene quindi meno il vincolo della convivenza per tutte le categorie di familiari elencati.

Alcune prestazioni di welfare aziendale, invece, come le somme erogate o rimborsate per l'acquisto degli abbonamenti per il trasporto pubblico locale, regionale e interregionale (articolo 51, c.2, lett. d-bis del TUIR) e i contributi e i premi versati per prestazioni, anche in forma assicurativa, aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana (articolo 51, c.2, lett. f-quater del TUIR), fanno riferimento all'articolo 12 comma 2 del TUIR. Solo in tali casi si considerano i soggetti sopra indicati nel rispetto dei limiti reddituali previsti dalla normativa, e, limitatamente agli "altri familiari" di cui all'articolo 433 C.C., è richiesta, altresì, la convivenza con il contribuente o la percezione di assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'Autorità giudiziaria. Tale disposizione è valida dal periodo d'imposta 2025.

Regime fiscale delle auto aziendali

L'art. 2, D.Lgs. n. 148/2026 ha nuovamente modificato il regime fiscale delle auto concesse in uso promiscuo ai dipendenti. Di seguito riportiamo le principali novità:

- dopo il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di prima immatricolazione il valore del benefit sarà incrementato del 50%;
- ai veicoli concessi in uso promiscuo dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2024, nonché per i veicoli ordinati dai datori di lavoro entro il 31 dicembre 2024 e concessi in uso promiscuo nell'intero anno 2025 (la precedente disposizione prevedeva fino al I semestre 2025) si applica il regime basato sulle emissioni di CO2 in essere nel 2024. Anche per tali veicoli, dopo il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di prima immatricolazione, il valore fiscale è

aumentato del 50%. Tali ultime disposizioni si applicano anche qualora il veicolo sia stato riassegnato ad altro dipendente;

- viene eliminata la possibilità di applicare la tassazione delle auto ad uso promiscuo in ragione del valore normale;
- dal 2026 in presenza di accessori o di allestimenti non valorizzati nelle tabelle ACI e non direttamente acquistati dal lavoratore, il valore fiscale dell'auto (eventualmente maggiorato anche del 50% per i vecchi veicoli) è incrementato di un ulteriore 5%. Sono fatti salvi i comportamenti, assunti dai datori di lavoro fino al 31 dicembre 2025, pur non dando luogo al rimborso delle maggiori imposte eventualmente versate. Pertanto, saranno necessari conguagli sul 2026 ma non interventi per sanare i periodi pregressi.

Le nuove previsioni sulla valorizzazione dopo il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di prima immatricolazione e degli optional e degli accessori impattano già nell'anno fiscale 2026. Si attendono le delucidazioni dell'Agenzia delle Entrate per la conseguente gestione operativa.

Riproduzione vietata